

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli artt. 107 e 183, comma 9, del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- l'art. 81 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali, di cui all'articolo 151 del D. Lgs. 18.08.200 n. 267, è stato differito al 31.03.2023 nonché l'art. 1, comma 775 della legge n. 197 del 29/12/2022 che ha ulteriormente differito il predetto termine al 30/04/2023;
- l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 che dispone l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, applicandosi per l'effettuazione delle spese le modalità di gestione di cui al comma 1 del medesimo articolo;

VISTA la retro riportata determinazione;

DATO ATTO che sul presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 14, comma 2, del vigente Regolamento Comunale dei Controlli Interni;

VISTO l'art. 6 bis della L. 241/1990, recante disposizioni in tema di Conflitto di interessi, introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012, ed attestata l'assenza di conflitto di interessi nel presente procedimento per il dirigente ed il RUP;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione istruita dal Responsabile del Servizio di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:

X dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;

dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 al quale viene trasmesso in data odierna dando atto che la relativa spesa è finanziata come dalle risultanze riportate nel prospetto di seguito al visto di esecutività

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dalla legge n. 15/2005 e del vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)

SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione al Dirigente della Direzione competente all'adozione del provvedimento finale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. Raffaella Vignola

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 783 del 25/11/2022, si è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato con il profilo di “Istruttore Amministrativo”, di cui n. 1 (uno) riservato a favore dei volontari in ferma breve o ferma prefissata delle Forze Armate, ai sensi degli artt. 678, comma 9, e 1014 del D. Lgs n. 66/2010, Categoria Giuridica C, Pos. Econ. C1, ai sensi dell'art. 8 del citato Regolamento comunale delle procedure concorsuali;
- che si è approvato lo schema di bando del concorso di che trattasi riportato in allegato sub “A” alla suddetta determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- che si è dato atto che la spesa riveniente dalla selezione pubblica di che trattasi, è stata prevista in sede di approvazione della Programmazione del Fabbisogno di Personale per il triennio 2022/2024, e del Piano Annuale delle Assunzioni 2022, confluito nel PIAO, approvato nella sua ultima versione con Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 02/11/2022, esecutiva ai sensi di legge e trova copertura sul bilancio pluriennale 2022/2024, esercizio finanziario 2022;
- che si è disposta la pubblicazione della D.D. n. 783/2022 all’Albo pretorio on-line, sul Sito Istituzionale dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – *Bandi di Concorso*; per estratto in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana “4^a Serie Speciale – Concorsi ed Esami”, sul Portale Unico del Reclutamento per trenta giorni e precisamente dal 13 gennaio 2023 al 13 febbraio 2023;
- che la tassa di concorso è stata fissata in € 10,00 a candidato, da effettuarsi all’atto della domanda tramite il nodo Pago Pa;
- che si è provveduto a nominare, ai sensi della L. 241/1990, quale responsabile del procedimento della selezione in questione la Dott.ssa D’Addario Alessandra, Responsabile del Servizio Personale dell’Ente;

PRESO ATTO che pubblicato il bando di concorso sulla Piattaforma del Dipartimento della Funzione Pubblica inPA, alcuni candidati hanno comunicato di avere difficoltà tecniche all’inserimento della domanda, nella parte relativa all’indicazione del titolo di studio;

PRESO ATTO, altresì, a seguito di segnalazione dello stesso Dipartimento della Funzione Pubblica, si è constatato che l’errore tecnico si è verificato in sede di inserimento e compilazione del format delle informazioni dell’avviso pubblico sulla piattaforma InPA;

DATO ATTO, inoltre, che a seguito di riorganizzazione degli Uffici, è stato nominato un nuovo Responsabile del Procedimento delle procedure concorsuali;

RITENUTO opportuno, provvedere alla revoca dell'avviso pubblico di che trattasi, al fine di consentire la partecipazione massima a tutti gli aventi diritto provvedendo a bandire, entro gg. 10 dall'adozione del presente provvedimento, un nuovo bando di concorso di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato con il profilo di "Istruttore Amministrativo", di cui n. 1 (uno) riservato a favore dei volontari in ferma breve o ferma prefissata delle Forze Armate, ai sensi degli artt. 678, comma 9, e 1014 del D. Lgs n. 66/2010, Categorìa Giuridica C, Pos. Econ. C1, ai sensi dell'art. 8 del citato Regolamento comunale delle procedure concorsuali;

RITENUTO opportuno, dare comunicazione a tutti i candidati che hanno già presentato la domanda della revoca del bando, con invito a presentare una nuova domanda di partecipazione al concorso, dopo la pubblicazione del nuovo bando sulla piattaforma InPa, esentando chi ha già versato la tassa di € 10,00 di versarne una nuova;

RICHIAMATO, l'art. 14, comma 3 dell'avviso pubblicato di che trattasi ove al comma 3 è disposto "*Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale, ovvero la modifica, l'integrazione o la revoca del bando, senza che i candidati possano avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Ente*";

CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Pescara sentenza n. 15.02.2016 n.51) in quanto "*La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inherente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinque, L 7 agosto 1990n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario.... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza...*" (TAR Umbria, Perugia, sez. I 28/03/2017 n.250) in conseguenza "...di una rimeditazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa" (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), o meglio "... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione precedente..." (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);

CONSIDERATO, altresì, che la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinque della legge n. 241/1990, non è giunta a compimento né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

RICHIAMATO il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale "*la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990*" (Consiglio di Stato, Sez.III, Sentenza 1^a agosto 2011, n. 4554 v. anche TAR dell'Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016);

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno procedere alla revoca in via di autotutela del bando di concorso indetto con Determinazione Dirigenziale n. 782 del 25/11/2022 ad oggetto:

“Determinazione Dirigenziale di approvazione dello schema di avviso pubblico di selezione di n. 2 Istruttori Amministrativi, cat. C”

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTI i vigenti C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI, infine, i principi costituzionali di legalità, imparzialità e di buon andamento dell'Amministrazione Pubblica di cui all'art. 97 della Costituzione osservati al fine di garantire il regolare svolgimento della procedura concorsuale de quo;

DETERMINA

1. **DI PROCEDERE**, per i motivi esposti in premessa, alla revoca in via di autotutela, ex art.21-quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i., del bando di concorso indetto con Determinazione Dirigenziale n. 783 del 25/11/2022 ad oggetto “
2. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento di revoca all'Albo on-line dell'Ente, sul sito web del Comune di Gravina in Puglia e nella Sezione dell'Amministrazione Trasparente e sulla Piattaforma del Dipartimento della Funzione Pubblica InPA;
3. **DI DISPORRE** la pubblicazione del nuovo bando di concorso pubblico di selezione di n. 2 Istruttori Amministrativi cat. C, entro 10gg, dalla pubblicazione del presente provvedimento di revoca.